



Regione Siciliana

Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali
di Trapani

Parco archeologico Lilibeo/Marsala
perimetrazione ai sensi del Titolo II, art. 20) L.R. 3 Novembre 2000 n. 20

Regolamento recante le modalità d'uso, vincoli
e i divieti nel Parco

COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO

Il Soprintendente
(arch. Paola MISURACA)

Unità Operativa VII
(arch. Girolama FONTANA)

Unità Operativa VIII
(dott.ssa Rossella GIGLIO)

Responsabile GIS
(arch. Roberto MONTICCIOLO)

REGIONE SICILIANA
Assessorato dei Beni Culturali e I.S.
Parco archeologico Lilibeo/Marsala
art. 20 Legge regionale 3 Novembre 2000 n. 20
Elaborato allegato al D.A. n. del

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



Parco Archeologico
di Lilibeo - Marsala

IL DIRETTORE

Dott.ssa Anna Maria Parrinello

Anna Maria Parrinello

L' ASSESSORE
(Mariarita SGARLATA)





SCHEMA DEL REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITA' D'USO, I VINCOLI E I DIVIETI VIGENTI NEL PARCO ARCHEOLOGICO DI LILIBEO-MARSALA

Il parco archeologico di Lilibeo-Marsala è compreso nel sistema dei parchi archeologici regionali di cui alla legge regionale 20/2000, titolo II, e al D.A. n. 1142 del 29/04/2012.

Esso è altresì pienamente rispondente alla definizione di cui al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 101, comma e), quale "ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto".

Il parco è delimitato ai sensi della medesima legge regionale 20/2000, titolo II, art. 20, comma 3 e 5.

Il presente regolamento è redatto sempre ai sensi della legge regionale 20/2000, titolo II, art. 20, comma 6.

Art. 1 - Finalità del parco

Conformemente al dettato della legge regionale 20/2000, titolo II, art. 20, comma 1, "In attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, il parco archeologico è istituito per la salvaguardia, la gestione, la conservazione e la difesa del patrimonio archeologico e per consentire migliori condizioni di fruibilità a scopi scientifici, sociali, economici e turistici dello stesso."

In analogia con quanto previsto nella legge 20/2000, titolo I, art. 1, l'istituzione del parco persegue in particolare:

- a) l'identificazione, la conservazione, gli studi e la ricerca, nonché la valorizzazione dei beni archeologici a fini scientifici e culturali;
- b) la tutela e la salvaguardia degli interessi storico-archeologici e paesaggistico-ambientali;
- c) la valorizzazione dei beni archeologici, ambientali e paesaggistici a fini didattico-ricreativi;
- d) la promozione di politiche d'informazione e sensibilizzazione al fine di suscitare ed accrescere, fin dall'età scolastica, la sensibilità del pubblico alla tutela del patrimonio e dell'ambiente;
- e) la promozione di tutte le iniziative e gli interventi adeguati allo sviluppo delle risorse del territorio a fini turistici e più in generale per assicurare la fruizione ed il godimento sociale.

Art. 2 - Perimetro e zone

1. Il Parco archeologico è delimitato ai sensi della Legge 20/2000, Titolo II, art. 20, ed i suoi confini non possono subire variazioni in diminuzione.

2. Il Parco è suddiviso in zone assoggettate a prescrizioni differenziate e si articola in:

- zona omogenea A – area archeologica demaniale;
- zona omogenea B – fascia di rispetto di cui all'art.15, lett. e), della l. r. 78/76

Al Parco sono inoltre aggregate le aree archeologiche urbane demaniali e non demaniali di accertato e dichiarato interesse archeologico ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

I confini delle suddette diverse zone sono appositamente evidenziati su base cartografica catastale 1:4000 e di tale zonizzazione sarà data adeguata pubblicità.

Art. 3 - Variazioni del perimetro del Parco

1. Il perimetro complessivo e/o quello delle diverse zone del Parco può subire variazioni in aumento ove se ne ravvisi la opportunità in seguito a nuove scoperte archeologiche o ritrovamenti di importanti reperti, nonché per maggior tutela dell'ambiente e del paesaggio consolidato del Parco.
2. Il Parco è onerato di attivare le procedure per la revisione della perimetrazione e/o della regolamentazione del Parco, proponendo alla competente Soprintendenza l'adozione delle misure di salvaguardia necessarie a far sì che non vengano realizzate attività che possano recare disturbo e interferire con la tutela del territorio archeologico.
3. Qualora, per il particolare interesse archeologico, la competente Soprintendenza dovesse attivare la procedura di vincolo di ulteriori aree urbane private, la stessa ne darà tempestiva comunicazione al Parco, per l'attivazione delle procedure di revisione della perimetrazione ai fini dell'inclusione di tali ulteriori aree tra quelle attribuite in gestione al Parco medesimo.
4. La variazione del perimetro del Parco è approvata dall'Assessore Regionale per i Beni Culturali su proposta del Consiglio del Parco, acquisito il parere obbligatorio della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali, nonché sentite le Amministrazioni comunali di pertinenza.

Norme generali

Art. 4 – Ricerca scientifica

Albani



Il parco archeologico esercita e promuove la ricerca archeologica e la sua conoscenza, nel rispetto dei principi fissati dalla "convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico" (Londra, 6 maggio 1969) e degli indirizzi recati dalla Convenzione riguardante la "Protezione del Patrimonio Culturale e Naturale Mondiale". (Parigi, 16 novembre 1972), dalla "Convenzione per l'Accesso all'Informazione, per la Partecipazione Pubblica all'Assunzione delle Decisioni e all'Accesso in materia di Giustizia e Ambiente" (Aarhus, 25 giugno 1998) e dalla "Convenzione Europea del Paesaggio" (Firenze, 13 novembre 2000).

Ciò nella considerazione che le emergenze archeologiche presenti nel territorio del Parco costituiscono un elemento essenziale per la conoscenza della storia della civiltà e che il punto di partenza di ogni forma di protezione deve essere costituito dall'applicazione dei più rigorosi metodi scientifici nelle ricerche archeologiche, al fine di preservarne il pieno significato storico.

Parimenti vanno ricercate opportune intese con tutti i soggetti interessati alla gestione e valorizzazione del territorio, tra i quali preminente è il ruolo degli enti locali, al fine di promuovere processi di sviluppo compatibile con la conservazione del patrimonio del Parco archeologico.

L'attività istituzionale del Parco archeologico procede quindi nel rispetto delle norme contenute nel testo del D. Lgs. 42/04 e s.m.i e nella legge regionale 20/2000. Tale attività è preordinata:

- a) alla qualità della ricerca archeologica. A questo scopo il Parco può sottoscrivere accordi con le Università e le Istituzioni scientifiche di notevole rilevanza per l'esecuzione degli scavi archeologici rientranti nei programmi di ricerca;
- b) all'applicazione del divieto degli scavi clandestini;
- c) al controllo e alla conservazione dei risultati ottenuti nel corso degli scavi e delle ricerche;
- d) alla rapida e completa diffusione delle informazioni, a mezzo di pubblicazioni scientifiche;
- e) alla circolazione dei reperti archeologici a scopo scientifico, culturale ed educativo, nel rispetto delle norme vigenti in materia e secondo gli indirizzi politico-culturali promanati dal governo regionale;
- f) agli scambi di informazioni con i parchi archeologici facenti parte del sistema regionale nonché con altri soggetti istituzionali regionali, nazionali e internazionali e con le istituzioni scientifiche. A questo scopo il Parco promuove l'organizzazione di studi, indagini e iniziative culturali e di ricerca, in attuazione dell'art. 152 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112.

Art. 5 – Soggetti della ricerca scientifica

In tutto il territorio del Parco archeologico può essere svolta attività di ricerca scientifica soltanto da parte del Parco e dei soggetti qualificati che esso autorizza e ai quali, solo a tal fine, può concedere deroghe specifiche, nominative e a termine, ai divieti operanti. I risultati delle ricerche condotte dovranno essere comunicati e copia dei relativi atti dovranno essere consegnati al Parco.

Art. 6 – Gestione del patrimonio archeologico

1. Nell'area del Parco è consentito effettuare interventi di scavo, restauro e valorizzazione del patrimonio archeologico per le finalità e con le modalità e i limiti di cui ai successivi comma.
2. Non è consentito effettuare interventi che comportino la compromissione e/o il depauperamento dei beni archeologici presenti o rinvenuti nell'area del Parco.
3. Il Direttore del Parco predisponde i programmi annuali e triennali degli interventi necessari alla messa in valore e alla conservazione del territorio archeologico del Parco.
4. Eventuali interventi urgenti e di somma urgenza, necessari per la conservazione del patrimonio archeologico del Parco, potranno essere effettuati dal Direttore nel rispetto delle vigenti previsioni di legge e regolamentari e dovranno essere in via ordinaria autorizzati dal Comitato tecnico-scientifico. Nei casi di somma urgenza gli interventi dovranno essere autorizzati dal Comitato entro e non oltre i cinque giorni antecedenti la data d'inizio degli interventi medesimi.
5. Gli scavi e le ricerche dovranno avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del Parco ed essere attuati da personale del Parco o dell'Amministrazione Regionale o dei soggetti qualificati che il medesimo Parco autorizza o incarica.
6. Gli scavi e gli interventi di valorizzazione, manutenzione e restauro delle emergenze archeologiche saranno realizzati nel rispetto dei criteri scientifici dettati dal Comitato tecnico-scientifico.
7. I reperti archeologici rinvenuti nel corso delle ricerche o fortuitamente nell'area del Parco entrano a far parte del patrimonio dello stesso e vengono registrati nell'apposito Inventario dei beni immobili per destinazione. La partecipazione di reperti a mostre non potrà in nessun momento alterare la consistenza scientifica del patrimonio del Parco.
8. La gestione del Direttore del Parco archeologico procede, sotto il profilo organizzativo, amministrativo e finanziario, nel rispetto delle previsioni del programma annuale e triennale delle attività, dal medesimo Direttore predisposto e soggetto ad approvazione da parte dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali, previo parere favorevole del Comitato tecnico-scientifico. I programmi devono tener conto della qualità e quantità dei beni tutelati

Alberello



e dei servizi da svolgere, anche con riferimento al bacino di utenza e all'ambito territoriale del Parco nonché alla sua dotazione organica, strumentale e finanziaria.

Art. 7 – Rapporti con altri soggetti

1. Il Parco può, nel rispetto delle normative vigenti e del presente Regolamento, stipulare accordi con Enti pubblici, Istituzioni di ricerca e soggetti privati attraverso formule negoziate o partecipate, finalizzati alla gestione di spazi e servizi ove ciò non pregiudichi la piena e agevole fruizione del Parco, previo parere favorevole del Comitato tecnico-scientifico.
2. Tutti i provvedimenti riguardanti proprietà demaniali e riserve già istituite o di futura istituzione, ricadenti all'interno delle zone del Parco sono presi di concerto con gli Enti e le amministrazioni di volta in volta competenti, nel rispetto delle normative vigenti e del presente regolamento.

Norme per le diverse zone

Art. 8 – Zona A

La zona archeologica, costituita dall'area demaniale su cui insistono beni appartenenti al patrimonio archeologico, è riserva integrale a tutela dei beni medesimi, nonché dell'ambiente naturale nel suo insieme.

Il patrimonio archeologico è costituito dai monumenti, dagli insiemi architettonici, dalle emergenze d'interesse archeologico, dai siti e dai reperti archeologici.

Art. 9 – Attività consentite nella zona A

Nella zona A del Parco, che comprende l' area demaniale di Capo Boeo, di dichiarato e comunque accertato valore archeologico, è consentito:

1. effettuare le opere di scavo e ricerca archeologica, musealizzazione all'aperto, nonché di restauro, sistemazione, conservazione e valorizzazione delle emergenze monumentali ed archeologiche e dei reperti archeologici, nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1. La ricerca archeologica e l'effettuazione degli interventi suddetti è riservata al personale del Parco, dell'Amministrazione Regionale dei Beni Culturali e dei soggetti istituzionali autorizzati dal Parco o con esso convenzionati.
2. Effettuare, sugli edifici esistenti, gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione di cui all'articolo 20, lettere a), b), c), d) della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71; gli interventi di cui alla lettera d) sono consentiti, esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione del Parco, relativamente ai fabbricati (organismi edilizi dotati di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura) già legalmente esistenti, rimanendo esclusi i ruderi la cui consistenza non corrisponda alla suddetta definizione di organismo edilizio.
3. Effettuare mutamenti di destinazione d'uso, modifiche a costruzioni legalmente esistenti ed inoltre ad impianti e, in genere, ad opere e volumi tecnici legalmente esistenti, anche se di carattere provvisorio, e sempre che le modifiche non interessino la sagoma e non comportino aumenti di volumetria o di altezza; tali interventi sono consentiti solo se strettamente funzionali all'attività di gestione del Parco.
4. Realizzare percorsi pedonali, in quanto rispondenti ad accertate esigenze di fruizione del Parco, che devono essere progettati o potenziati in modo che il tracciato aderisca al massimo alle conformazioni naturali del terreno e che le caratteristiche tipologiche e formali siano compatibili con il paesaggio e con l'ambiente.
5. Effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e sentieri esistenti, strettamente funzionali all'attività istituzionale del Parco, nel rispetto delle attuali caratteristiche plano altimetriche, tipologiche e formali.
6. Effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché, ove necessario, di riqualificazione e ampliamento dei parcheggi a servizio del Parco archeologico stesso.
7. Realizzare le reti per impianti quali quelli per acquedotti, fognature, gas, illuminazione e telefono, solo se funzionali alle attività e alla gestione del Parco, purché realizzate mediante condotti sotterranei ad opportuna profondità sotto gli attuali piani di campagna e nel rispetto del sottosuolo archeologico. Con le medesime modalità, può essere autorizzata altresì la sistemazione delle parti esterne strettamente necessarie di tali impianti o di impianti esistenti purché tali parti esterne siano ridotte al minimo e non arrechino danni ai monumenti ed all'ambiente archeologico;
8. Effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti a rete esistenti, con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
9. Eseguire, se funzionali alle attività e alla gestione del Parco, limitate opere murarie e realizzare recinzioni (con esclusione di ogni altro intervento che costituisce modifica all'ambiente).
10. Realizzare strutture mobili in legno o altro materiale compatibile con l'ambiente e con il paesaggio esclusivamente per le finalità di gestione e per le attività del Parco, qualora nell'area dello stesso non esistano manufatti da utilizzare per le relative specifiche funzioni.

Alfano



11. Effettuare interventi di rinaturazione e restauro ambientale secondo i criteri stabiliti dal Comitato tecnico-scientifico.
12. Realizzare sistemazioni a verde che non comportino alcuna nuova costruzione.
13. Esercitare direttamente o in regime di concessione attività di coltivazione ortofrutticola e vivaistica, consentendo a tal fine le arature a profondità non superiore a cm. 30.
14. Effettuare manifestazioni culturali nei luoghi a tale scopo indicati dal Parco, nelle forme di convenzione, concessione o gestione diretta del Parco.
15. Effettuare limitate attività ricreative e sportive nei luoghi più appropriati della suddetta zona indicati dal Parco.

Art. 10 – Divieti operanti nella zona A

Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione, polizia forestale ed esercizio venatorio, è vietato:

1. eseguire nuove costruzioni e in genere opere di qualsiasi specie, comportanti trasformazione urbanistica e edilizia del territorio, ivi compresa l'apertura di nuove strade nonché le modifiche plano altimetriche, tipologiche e formali di quelle esistenti.
2. Collocare strutture prefabbricate o provvisorie, anche mobili, salvo quanto previsto al comma 10 del precedente articolo.
3. Danneggiare od occludere inghiottitoi e cavità naturali ed interrompere, anche solo parzialmente, eventuali emissioni fluide e/o gassose.
4. Asportare materiale e scavare pozzi, realizzare cisterne e opere di presa e distribuzione di acqua, salvo quelle ad esclusivo servizio di edifici esistenti o per le attività di coltivazione.
5. Realizzare serre o strutture assimilabili alle serre.
6. Realizzare tralicci, pali, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti.
7. Realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento dei rifiuti nonché scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido.
8. Eseguire movimenti di terreno, salvo i casi previsti all'articolo precedente.
9. Introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici, fatti salvi gli interventi di normale gestione del verde e di disinfestazione nei limiti consentiti dalle norme.
10. Collocare cartellonistica e insegne pubblicitarie di qualunque tipo e dimensione ad eccezione dei pannelli per la didattica, l'informazione e la divulgazione scientifica nonché della segnaletica per la sicurezza.
11. Svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni culturali, folcloristiche e sportive e ogni altra attività non autorizzata dal Parco.

Art. 11 – Norme di comportamento nella zona A

Il Parco garantisce la pubblica fruizione del patrimonio archeologico e paesaggistico del Parco medesimo, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

L'accesso al Parco è a pagamento o gratuito, nei casi di legge, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Regionale dei Beni Culturali.

Gli orari di apertura e le modalità di visita e fruizione saranno stabiliti dal Parco e opportunamente comunicati.

Nella zona A è fatto divieto di:

1. Transitare con mezzi motorizzati (ad eccezione del personale specificamente autorizzato), tranne che sulle strade asfaltate o sistemate allo scopo, per esigenze di soccorso e sicurezza, nonché per la realizzazione degli interventi previsti all'art. 9).
2. Asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali, salvo per i motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati dal Direttore del Parco.
3. Introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi altro mezzo di cattura o di danneggiamento degli animali, esercitare la caccia e l'uccellazione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli.
4. Distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie e tipo, o parti di essi.
5. Abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori.
6. Allontanarsi da percorsi appositamente predisposti, rispettando altresì eventuali segnali di pericolo e/o di divieto di accesso.
7. Praticare il campeggio o il bivacco.
8. Accendere fuochi all'aperto, eccetto che nei casi inerenti la normale attività di pulitura e gestione del verde.
9. Esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi.

Albani



10. Usare apparecchi fonoriproduttori, se non in cuffia, salvo nei casi di ricerca scientifica, servizio, vigilanza e soccorso e per motivi di didattica.

11. Esercitare l'attività di guida turistica in assenza dei requisiti di legge.

La trasgressione dei predetti divieti costituirà titolo per l'applicazione, da parte del Parco, delle sanzioni che saranno dal medesimo Parco appositamente in seguito stabilite, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste da ogni ulteriore e più restrittiva norma di legge.

Eventuali deroghe, nel rispetto delle normative vigenti, potranno essere concesse dal Parco solo se specifiche, nominative e a termine.

Art. 12 – Zona B

La zona B è costituita dal territorio compreso entro 200 metri dal confine della zona A, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, lett. e) della legge regionale 78/76. Sono escluse da tale zona, ancorché ricadenti entro i 200 m dai confini della zona A del Parco, le aree che negli strumenti urbanistici vigenti sono individuate come zone omogenee A e B.

Art. 13 - Attività consentite nella zona B

Nelle aree della zona B del Parco è consentito:

1. effettuare le opere di scavo e di ricerca archeologica, musealizzazione all'aperto, nonché di restauro, sistemazione, conservazione e valorizzazione delle emergenze monumentali ed archeologiche e dei reperti archeologici, nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1. La ricerca archeologica e l'effettuazione degli interventi suddetti è riservata al personale del Parco, dell'Amministrazione Regionale dei Beni Culturali e dei soggetti istituzionali autorizzati dal Parco o con esso convenzionati.
2. Effettuare, sugli edifici esistenti, gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione di cui all'articolo 20, lettere a), b), c), d) della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71; gli interventi di cui alla lettera d) sono consentiti solo relativamente ai fabbricati (organismi edilizi dotati di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura) già legalmente esistenti, rimanendo esclusi i ruderi la cui consistenza non corrisponda alla suddetta definizione di organismo edilizio.
3. Effettuare mutamenti di destinazione d'uso, modifiche a costruzioni legalmente esistenti ed inoltre ad impianti e, in genere, ad opere e volumi tecnici legalmente esistenti, anche se di carattere provvisorio, e sempre che le modifiche non interessino la sagoma e non comportino aumenti di volumetria o di altezza.
4. Realizzare percorsi pedonali, in quanto rispondenti ad accertate esigenze di fruizione del Parco, che devono essere progettati o potenziati in modo che il tracciato aderisca al massimo alle conformazioni naturali del terreno e che le caratteristiche tipologiche e formali siano compatibili con il paesaggio e con l'ambiente.
5. Effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e sentieri esistenti, nel rispetto delle attuali caratteristiche plano altimetriche, tipologiche e formali.
6. Effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché, ove necessario, di riqualificazione e di ampliamento dei parcheggi a servizio del Parco archeologico.
7. Realizzare le reti per impianti di pubblica utilità quali quelli per acquedotti, fognature, gas, illuminazione e telefono, purché realizzate mediante condotti sotterranei ad opportuna profondità sotto gli attuali piani di campagna e nel rispetto del sottosuolo archeologico. Con le medesime modalità, può essere autorizzata altresì la sistemazione delle parti esterne strettamente necessarie di tali impianti o di impianti esistenti purché tali parti esterne siano ridotte al minimo e non arrechino danni ai monumenti ed all'ambiente archeologico;
8. Effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti a rete esistenti, con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
9. Eseguire limitate opere murarie e realizzare recinzioni (con esclusione di ogni altro intervento che costituisce modifica all'ambiente).
10. Effettuare interventi di rinaturazione e restauro ambientale secondo i criteri stabiliti dal Comitato tecnico-scientifico.
11. Realizzare sistemazioni a verde che non comportino alcuna nuova costruzione.
12. La collocazione di cartellonistica e insegne, di dimensioni contenute nonché di materiali e colorazioni tali da non arrecare pregiudizio ai valori del paesaggio e dell'ambiente.
13. E' altresì consentito realizzare opere finalizzate alla diretta fruizione del mare, secondo le normative vigenti.

Art. 14 – Divieti operanti nella zona B

Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione, polizia forestale ed esercizio venatorio, è vietato:

1. eseguire nuove costruzioni e in genere opere di qualsiasi specie, comportanti trasformazione urbanistica e edilizia del territorio.
2. Collocare strutture prefabbricate o provvisorie, anche mobili.
3. Realizzare nuove strade e nuovi parcheggi ad uso pubblico.

Alfauelli



4. Danneggiare od occludere inghiottitoi e cavità naturali ed interrompere, anche solo parzialmente, eventuali emissioni fluide e/o gassose.
5. Asportare materiale e scavare pozzi, realizzare cisterne e opere di presa e distribuzione di acqua, salvo quelle ad esclusivo servizio di edifici esistenti o per le attività di coltivazione del verde.
6. Realizzare serre e strutture assimilabili alle serre.
7. Realizzare tralicci, pali, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti.
8. Realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento dei rifiuti nonché scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido.
9. Eseguire movimenti di terreno, salvo i casi previsti all'articolo precedente.
10. Introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici, fatti salvi gli interventi di normale gestione del verde e di disinfestazione nei limiti consentiti dalle norme.
11. Realizzare opere a mare e manufatti costieri che alterino la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito di cui sono protagoniste le acque e le correnti marine.

Art. 15 – Aree archeologiche urbane attribuite in gestione al Parco

Sono aggregate al Parco le aree urbane demaniali e non demaniali di accertato interesse archeologico, già dichiarato ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Art. 16 - Attività consentite nelle Aree archeologiche urbane attribuite in gestione al Parco

Nelle Aree archeologiche urbane aggregate al Parco è consentito:

1. effettuare le opere di scavo e ricerca archeologica, musealizzazione all'aperto, nonché di restauro, sistemazione, conservazione e valorizzazione delle emergenze monumentali ed archeologiche e dei reperti archeologici, nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1. La ricerca archeologica e l'effettuazione degli interventi suddetti è riservata al personale del Parco, dell'Amministrazione Regionale dei Beni Culturali e dei soggetti istituzionali autorizzati dal Parco o con esso convenzionati.
2. Effettuare, sugli edifici esistenti, gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione di cui all'articolo 20, lettere a), b), c), d) della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71; gli interventi di cui alla lettera d) sono consentiti solo relativamente ai fabbricati (organismi edilizi dotati di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura) già legalmente esistenti, rimanendo esclusi i ruderi la cui consistenza non corrisponda alla suddetta definizione di organismo edilizio.
3. Effettuare mutamenti di destinazione d'uso, modifiche a costruzioni legalmente esistenti ed inoltre ad impianti e, in genere, ad opere e volumi tecnici legalmente esistenti, anche se di carattere provvisorio, e sempre che le modifiche non interessino la sagoma e non comportino aumenti di volumetria o di altezza.
4. Realizzare percorsi pedonali, in quanto rispondenti ad accertate esigenze di fruizione del Parco, che devono essere progettati o potenziati in modo che il tracciato aderisca al massimo alle conformazioni naturali del terreno e che le caratteristiche tipologiche e formali siano compatibili con il paesaggio e con l'ambiente.
5. Effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e sentieri esistenti, nel rispetto delle attuali caratteristiche plano altimetriche, tipologiche e formali.
6. Realizzare le reti per impianti di pubblica utilità quali quelli per acquedotti, fognature, gas, illuminazione e telefono, purché realizzate mediante condotti sotterranei ad opportuna profondità sotto gli attuali piani di campagna e nel rispetto del sottosuolo archeologico. Con le medesime modalità, può essere autorizzata altresì la sistemazione delle parti esterne strettamente necessarie di tali impianti o di impianti esistenti purché tali parti esterne siano ridotte al minimo e non arrechino danni ai monumenti ed all'ambiente archeologico;
7. Effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti a rete esistenti, con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
8. Eseguire limitate opere murarie e realizzare recinzioni (con esclusione di ogni altro intervento che costituisca modifica all'ambiente).
9. Effettuare interventi di rinaturazione e restauro ambientale secondo i criteri stabiliti dal Comitato tecnico-scientifico.
10. Realizzare sistemazioni a verde che non comportino alcuna nuova costruzione.
11. La collocazione di cartellonistica e insegne, di dimensioni contenute nonché di materiali e colorazioni tali da non arrecare pregiudizio ai valori del paesaggio e dell'ambiente.

Art. 17 – Divieti operanti nelle Aree archeologiche urbane attribuite in gestione al Parco

Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione, polizia forestale ed esercizio venatorio, è vietato:

Anna Maria Parrinello



1. eseguire nuove costruzioni e in genere opere di qualsiasi specie, comportanti trasformazione urbanistica e edilizia del territorio.
2. Collocare strutture prefabbricate o provvisorie, anche mobili.
3. Realizzare nuove strade e nuovi parcheggi ad uso pubblico.
4. Danneggiare od occludere inghiottitoi e cavità naturali ed interrompere, anche solo parzialmente, eventuali emissioni fluide e/o gassose.
5. Asportare materiale e scavare pozzi, realizzare cisterne e opere di presa e distribuzione di acqua, salvo quelle ad esclusivo servizio di edifici esistenti o per le attività di coltivazione del verde..
6. Realizzare serre e strutture assimilabili alle serre.
7. Realizzare tralicci, pali, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti.
8. Realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento dei rifiuti nonché scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido.
9. Eseguire movimenti di terreno, salvo i casi previsti all'articolo precedente.
10. Introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici, fatti salvi gli interventi di normale gestione del verde e di disinfestazione nei limiti consentiti dalle norme.

Norme finali

Art. 18 – Rilascio di pareri

Per gli interventi proposti dal Direttore del Parco e da eseguire all'interno del perimetro del Parco da parte del Parco stesso, il parere espresso dal Comitato tecnico scientifico presieduto dal Soprintendente ai beni culturali ed ambientali sostituisce l'autorizzazione da rendersi ai sensi del D. Lgs. 42/04 e s.m.i.

La Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani mantiene la titolarità delle funzioni di tutela e vigilanza sui beni culturali ed ambientali presenti nel territorio del Parco, in osservanza a quanto disposto dal D. Lgs. 42/04, dalla legge regionale 20/2000 e dal D.A. n. 1142 del 29/04/2012.

Pertanto, ogni intervento da eseguire all'interno del perimetro del Parco da parte di soggetti diversi dal Parco, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla suddetta Soprintendenza, con eccezione degli interventi e delle attività oggetto di specifiche convenzioni e/o concessioni di competenza del Parco.

Art. 19 – Attività di controllo e sanzioni

1. I provvedimenti rilasciati dal Parco, ai sensi della legge regionale 20/2000 e del presente regolamento, saranno formalmente trasmessi alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani, mentre i provvedimenti rilasciati dalla medesima Soprintendenza, cui si attestano le attività di tutela e vigilanza ai sensi del D. Lgs. 42/04, della legge regionale 20/2000 e delle Linee Guida approvate con D.A. n. 6263 del 2001, saranno formalmente trasmessi per giusta conoscenza al Parco.
2. Nelle zone A, dichiarate di preminente interesse archeologico ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 42/04 e s.m.i., B e nelle aree archeologiche urbane attribuite in gestione al Parco le violazioni dei limiti e dei divieti previsti nel presente regolamento costituiscono titolo per l'applicazione, da parte della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani, delle sanzioni previste dal sopracitato decreto legislativo.
3. L'accertamento e la contestazione delle predette violazioni da parte della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della restituzione in pristino dei luoghi a carico del trasgressore nonché alla restituzione di quanto eventualmente asportato.

**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

Il Soprintendente
(arch. Paola Misuraca)

ANTEA
**Parco Archeologico
di Lilibeo - Marsala**
IL DIRETTORE
Dott.ssa Anna Maria Parrinello

Anna Maria Parrinello

